


Publicato il 31/05/2017

N. 00492/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2017, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati **[REDACTED]**
[REDACTED], **[REDACTED]** **[REDACTED]**, con domicilio eletto presso lo studio
[REDACTED] in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Genova,
domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Questura di Genova non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Ministro Interno Dip. P.S. Direzione Centrale risorse Umane, Serv. Sovr.ti, 02.03..2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- rilevato che il ricorso appare prima facie fondato in ordine ai primi due ordini di motivi dedotti, aventi altresì carattere assorbente, con la conseguente sussistenza, anche a fronte della completezza documentale, dei presupposti per l'adozione della c.d. sentenza in forma semplificata;

- considerato che, per un verso, emerge evidente il dedotto difetto di motivazione derivante dalla inconsistenza della motivazione di cui al provvedimento impugnato, illogicamente fondato sul mero rinvio per relationem ad un precedente diniego in spregio ai nuovi motivi ed ai connessi elementi prodotti (cfr. sub doc n. 4 di parte ricorrente) dall'odierna parte ricorrente dopo l'originario diniego;

- rilevato che, per un altro e connesso verso, sussistono parimenti il difetto di istruttoria, in specie rispetto ai nuovi elementi indicati nella nuova istanza, nonché – sul versante procedimentale - la

palese violazione dell'art. 10 bis l. 241\1990;

- atteso che a quest'ultimo proposito, se in linea di diritto la norma invocata contiene un principio fondamentale a garanzia del privato istante (cfr. ex multis Tar Liguria n. 286\2012), in linea di fatto tale incumbente risulta omesso nel caso de quo;

- rilevato che, se a fronte della natura discrezionale del potere esercitato non è in astratto applicabile la sanatoria processuale (che peraltro presuppone l'eccezione della difesa resistente, assente nella specie), nel caso de quo gli elementi specifici prodotti da parte istante devono costituire oggetto di approfondimento istruttorio nella naturale sede procedimentale, dinanzi alla p.a. dotata di potestà autoritativa sul punto ed in possesso di tutti gli elementi necessari alla delicata ponderazione richiesta;

- considerato che, pertanto il ricorso vada accolto con conseguente annullamento del diniego opposto;

- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO